



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### *Ufficio unico contratti e risorse*

**OGGETTO: RDO MEPA n. 2751519 - CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL'ARCHIVIO DI VIA MONTI DELLA FARNESINA 79/C - ROMA. CIG: 8609029B77 - CUP: B85H17000680001.**

#### **1. PREMESSA.**

Con determina a contrarre n. 10 prot. 2769 del 27/01/2021, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione "Amministrazione Trasparente" e, successivamente, sul MIT "Servizio Contratti Pubblici", questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto concernente i **lavori di manutenzione straordinaria presso i locali dell'archivio di via Monti della Farnesina 79/c - Roma.**

Il contratto sarà affidato ai sensi Dlgs.50/2016, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e dell'art 1 c.2 lett. B) della Legge 120/2020, previa valutazione delle offerte pervenute tramite RDO Mepa. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'O.E. che avrà presentato l'offerta con il miglior ribasso rispetto a quello complessivamente stimato dall'Amministrazione con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. **8609029B77.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Claudio Vecchi.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle modalità di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

#### **2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

##### **2.1 DOCUMENTI DI PROCEDURA**

La documentazione della procedura di affidamento allegata alla RDO, oltre le presenti condizioni generali, comprende:

1. Capitolato tecnico (all.1);
2. DGUE (all.2);
3. Modello dichiarazioni integrative (all.3);
4. Patto di integrità (all.4);
5. Modulo offerta economica (all. 5);
6. Elaborati di progetto esecutivo e PSC (all.6), validati con verbale di validazione prot. n. 6595 del 25/02/2021 e approvati con Determina n. 30/2021;
7. Tabella ministeriale costo manodopera (all.7).

##### **2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it**, entro e non **oltre martedì 16/03/2021**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **mercoledì 17/03/2021**, sempre mediante il portale MEPA.

##### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

*N.B. Trattandosi di RDO sul MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, oltre con PEC, anche tramite piattaforma.*

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

3.1 Le prestazioni dell'appalto sono quelle descritte negli elaborati progettuali con particolare riguardo al Capitolato tecnico e alla relazione tecnica.

3.2 L'importo complessivo a base di appalto è pari ad € 343.000,00 IVA esclusa così composto:

a) importo soggetto a ribasso € 316.000,00 (trecentosedicimila/00) IVA esclusa;

b) importo degli oneri per la sicurezza, pari a € 27.000,00 (ventisettemila/00) IVA esclusa, non soggetto a ribasso.

Oltre ai suddetti importi è previsto, nel quadro economico, come somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali, un importo pari a € 1.192,62 (millecentonovantadue/62) al netto dell'IVA, per un totale complessivo pari a € 344.192,62 (trecentoquarantaquattromilacentonovantadue/62) al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di cui al punto a) comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 130.405,00, in base alla Tabella ministeriale allegata (all. 7).

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

### **4. DURATA CONTRATTUALE**

La durata dell'appalto è di 240 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, i soggetti costituiti in forma associata devono specificare nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito, gli operatori economici devono aver conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) si applicano le linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 3 del 23 aprile 2013.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura ovvero indicano quale tra gli O.E. consorziati eseguirà le prestazioni, senza che ciò costituisca subappalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce

la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici purché ricorrano le condizioni previste nella norma citata.

## **6. REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità /patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

## **7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, a pena di non valutazione dell'offerta inviata devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.:

### **7.1 Requisito generale di Idoneità Tecnico-professionale**

L'operatore economico che esegue, anche in forma associata, le opere delle categorie OG12 e OS3 oggetto di gara e che, a tal fine, intenda dimostrare la propria qualificazione ai sensi dell'art. 90, 1 comma DPR 207/2010, dovrà essere, altresì, in possesso d'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria di lavori.

Detto requisito è, in ogni caso, assorbito dal possesso delle attestazioni SOA relative rispettivamente alle categorie di lavori oggetto del bando.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere fornita la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si autocertifica l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Requisiti di capacità tecnica**

Come da computo metrico estimativo allegato al Capitolato Tecnico, l'appalto è suddiviso in opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 (importo stimato € 151.151,04 pari al 44,07 %), opere scorporabili appartenenti alla categoria OG12 (importo stimato € 55.056,82 pari al 16,05 %), opere scorporabili appartenenti alla categoria OS3 (importo € 136.792,14 pari al 39,88 %).

Per la partecipazione alla procedura i concorrenti, ai sensi dell'art. 92, comma 1 DPR 207/2010, devono essere in possesso, anche eventualmente, mediante avalimento, della SOA OG 1, cl. I, in corso di validità per la categoria prevalente. Per l'esecuzione delle opere scorporabili l'O.E. deve essere in possesso della SOA OG12, cl. I e della SOA OS3, cl. I, o dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 DPR 207/2010 per ciascuna delle categorie scorporabili. Il ricorso al subappalto per le categorie scorporabili è ammesso nei limiti massimi del 40% dell'importo complessivo dell'appalto.

**7.2.1** Con riferimento alle prestazioni concernenti i lavori rientranti nella categoria OG12, l'operatore economico esecutore deve essere munito anche dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie 10A e 5.

**7.2.2.** All'atto della partecipazione, qualora lo smaltimento e il trasporto a discarica di materiali di risulta dell'appalto non venga effettuato in proprio, l'operatore economico deve impegnarsi, in caso di stipula del contratto a servirsi per il trasporto a discarica dei materiali di un operatore economico iscritto alla white list della Prefettura competente per territorio (art. 1, comma 53, L. 190/2012).

La procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma MePA, nel bando categoria OG1, ritenuto dall'amministrazione idoneo all'oggetto dell'appalto. In carenza di tale iscrizione l'operatore economico non potendo ricevere l'invito alla procedura tramite la piattaforma, non potrà partecipare.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ECC.**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Trattandosi di appalto di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del d.lgs n. 50/2016, come specificate dall'art. 92, comma 3 DPR 207/2010.

Fatto salvo quanto indicato al punto 7.1., nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante/altra consorziata deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% del valore della singola categoria.

L'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie 10A e 5, di cui al punto 7.2.1., deve essere posseduta dall'impresa che effettuerà i lavori relativi alla categoria scorporabile per cui è richiesta tale abilitazione.

#### Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti di cui al punto 7.1. e di cui al punto 7.2 devono essere posseduti dal consorzio nel suo complesso, anche cumulando i requisiti delle consorziate.
- Il requisito di cui al punto 7.2.1. deve essere posseduto dall'impresa, eventualmente indicata come esecutrice, ovvero dal consorzio se operante con la propria struttura.

Gli operatori economici in forma associata dovranno rispettare le modalità di presentazione dell'offerta sul MEPA ivi previste per la forma associata prescelta. Si veda in proposito il manuale d'uso del MEPA nella sezione "Forma di partecipazione – Operatore riunito". In caso di mancato rispetto della modalità di presentazione prevista dal MEPA, l'offerta verrà ammessa come offerta di operatore singolo.

### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del codice è ammesso l'avvalimento. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'O.E. che partecipa alla gara. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali.

### **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente, in mancanza di idonea qualificazione, indica all'atto dell'offerta (DGUE) l'intenzione di ricorrere al subappalto al fine di eseguire le scorporabili. L'O.E. indica, inoltre i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) dell'offerta ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, con le conseguenze del caso in ordine alla mancanza di requisiti per l'esecuzione, il subappalto ad O.E. che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura.

Non è obbligatoria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice (Consiglio di Stato, 15.02.2021 n. 1308).

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

### **10.GARANZIE**

#### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

## 10.2 GARANZIA definitiva e polizza ASSICURATIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità di cui al citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.103, comma 1, del codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

## 11. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento dell'appalto, ogni operatore economico invitato e interessato a presentare un'offerta, è tenuto ad effettuare un sopralluogo preventivo di ricognizione dei luoghi dove sarà espletato l'appalto medesimo. Il mancato espletamento del sopralluogo obbligatorio è causa di non valutazione / esclusione dell'offerta eventualmente inviata. L'amministrazione rilascerà all'uopo apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

Con la presentazione dell'offerta, gli operatori economici accettano integralmente tutta la documentazione della presente procedura. La società aggiudicataria non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

Le date dei sopralluoghi sono fissate nei seguenti giorni **08 - 09 -10 - 12 e 15 Marzo** tra le ore 09:00 alle ore 17:00. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire, tramite comunicazione con piattaforma MEPA, **improrogabilmente entro venerdì 5 marzo alle ore 11:00.** Questa Amministrazione comunicherà alle società la data, tra quelle sopra indicate, e l'ora del sopralluogo.

Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico munito di documento di identità, o da soggetto all'uopo delegato in possesso di apposita delega scritta, con acclusa copia del documento di identità del delegante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali entro e non oltre **il 18/03/2021 ore 10,00.**

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero fine di richiedere e ricevere contestualmente le offerte da parte di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'invio delle medesime, è la RDO MEPA.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni integrative, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante l'allegato modello predisposto dall'Amministrazione (All. 3).

La documentazione non costituente dichiarazione sostitutiva, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

Non saranno valutate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio dell'offerta.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta economica".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta economica.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione dell'offerta economica;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta economica, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà l'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE (All. 2), le dichiarazioni integrative (All. 3), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 Documento di gara unico europeo**

L'O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato. IL DGUE pur non essendo obbligatorio per il tipo di procedura è utilizzato dalla Stazione appaltante per maggior praticità.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'O.E. rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

L'O.E., pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L'O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art 80 d.lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

**AVVERTENZE:-In caso di ammissione al concordato preventivo la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) va integrata nel DGUE indicando se l'impresa ha presentato domanda ai sensi dell'art. 161 R.D. 267/1942**

Parte IV – Criteri di selezione

L'O.E. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le singole sezioni della citata Parte IV, corrispondenti ai requisiti richiesti all'art. 7 delle presenti condizioni generali, nel modo che segue:

- il requisito di idoneità di cui al punto 7.1, ove del caso, va dichiarato nella parte IV, sezione A, n. 1 “Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento”;
- le attestazioni SOA richieste al punto 7.2. per la categoria principale e per le categorie scorporabili vanno dichiarate nella parte IV, sezione C, n. 13;
- i requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 90 DPR 207/2010, in alternativa alle attestazioni SOA per le opere scorporabili, vanno dichiarati nella parte IV, sezione C, n. 1;
- il requisito di cui al punto 7.2.1 (iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie 10A e 5) dovrà essere dichiarato nella parte IV, sezione D.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali. L'amministrazione potrà, in tale sede, chiedere all'O.E. dichiarazioni integrative concernenti requisiti di partecipazione introdotti dal legislatore successivamente alla Circolare MIT n.3 del 18 luglio 2016, di approvazione del modello DGUE.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del d.P.R. n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si fa presente infine che in base alle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 l'operatore è tenuto a dichiarare anche l'eventuale sussistenza a proprio carico obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche **non definitivamente accertati** che, rispettivamente, eccedono l'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero impediscono il rilascio del DURC (art. 80 comma 4 ultimo periodo d.lgs n. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020). Per obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati si intendono quelli risultanti dall'anagrafe tributaria a carico del codice fiscale dell'operatore economico.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00.

## 15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.2.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato 3 con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - c) di tutti gli elaborati progettuali, che accetta integralmente;
2. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;
3. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;
4. che la consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, è la seguente: \_\_\_\_\_
5. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
  - che per lo smaltimento dei rifiuti e materiale di risulta provenienti e dall'esecuzione dell'appalto provvederà in proprio;
  - oppure*
  - che si avvarrà, in caso di stipula del contratto d'appalto, di un operatore economico iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .....;

6. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
  - di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura  
*oppure*
  - di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
8. di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 7 del capitolato tecnico in caso di aggiudicazione della presente procedura;
9. che la persona che ricoprirà l’incarico di direttore tecnico è dotato dei requisiti prescritti nell’art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;
10. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;
11. che i mezzi e le attrezzature che verranno impiegate sull’appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate;
12. che in caso di aggiudicazione dell’appalto, dietro richiesta dell’Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
14. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all’art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
15. si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

### 15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
3. Patto d’Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d’integrità anticorruzione (allegato 4);

### 15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’art. 13 ed inserite nell’apposita casella “eventuali atti relativi a RTI e Consorzi” della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (copia con attestazione di conformità all’originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all’originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000);
- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/imprese per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie e percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA”

Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – offerta economica”, dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposta dal MEPA, anche il modello allegato 5 dal quale risulta:

- a) la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo a base d'asta di Euro 316.000,00, soggetto a ribasso, che deve corrispondere a quella indicata nella scheda di offerta MEPA;
- b) l'importo offerto, IVA esclusa, determinato in applicazione della percentuale unica di ribasso di cui alla precedente lett. a);
- c) l'importo in misura fissa degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.000,00 Iva esclusa;
- d) importo per prestazioni in economia e rimborso materiali, pari ad € 1.192,621, Iva esclusa, non soggetto a ribasso;
- e) l'importo, IVA esclusa, complessivamente offerto, costituito dagli importi b) + c) + d) che non potrà in nessun caso superare € 344.192,62 al netto dell'IVA. Nell'offerta dovranno essere indicate, analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:
  - la stima del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
  - il costo dei materiali per la realizzazione dei lavori;
  - le spese generali;
  - gli utili d'impresa.

Inoltre si tenga conto che:

1. tutti i predetti valori devono essere indicati nell'all. 5, sia in cifre che in lettere con al massimo due decimali, analogamente **la percentuale di ribasso andrà indicata facendo seguire all'unità due decimali**. Nel caso la percentuale indicata nella scheda MEPA contenga più di due decimali, **il terzo decimale non sarà considerato ai fini della graduatoria e dell'individuazione dell'importo offerto**;
2. in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nel modello offerta economica, all. 5, e quella indicata nella scheda MEPA - offerta economica, prevale la percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA. Sempre in tale ipotesi si procederà al ricalcolo degli importi offerti nel modello all. 5 per ciascuna componente dell'appalto. Anche nel caso di coincidenza tra le percentuali di ribasso indicate nel modello all. 5 e nella scheda MEPA, l'amministrazione procederà a verificare l'esattezza degli importi indicati, in applicazione della percentuale medesima. Detti importi sono quelli che saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi contrattuali. La percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA sarà utilizzata per il calcolo dell'anomalia ove previsto **e per la formazione della graduatoria**.
3. L'offerta MEPA ed il modello all. 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE (non valutazione) dell'offerta:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un'offerta con importi in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

La stazione appaltante ha stimato un costo della manodopera pari ad € **130.405,00**.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. 50/2016.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA 1**

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, **il giorno 18/03/2021 alle ore 10,30** sul portale MEPA.

Le eventuali successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 12 ore prima della nuova seduta.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

La seduta pubblica, ove necessario per l'esame della documentazione e/o approfondimenti e valutazioni, potrà essere conclusa all'esito dello scarico della documentazione ed il RUP procederà in seduta riservata.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP, in seduta virtuale pubblica, valida o non valida la documentazione amministrativa sul portale MEPA e, conseguentemente, sempre tramite portale, previa adozione del provvedimento di esclusione/ammissione ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis, ammette o esclude gli offerenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2**

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, procede nella medesima o eventualmente in una successiva seduta virtuale pubblica, all'apertura della busta virtuale n. 2 contenente l'offerta economica ed alla verifica formale dei relativi documenti. Successivamente, eventualmente in seduta riservata, procede alla relativa valutazione ed, ove del caso, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis e 2 ter del d.lgs. n. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria delle offerte ammesse ed in seduta pubblica individua l'operatore economico risultato miglior offerente, salvi i controlli di legge e propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso le offerte ammesse siano in numero di 5 o superiore, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97, commi 2 e 2-bis.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis citati.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **21.1 AGGIUDICAZIONE**

Nel caso di più offerte con eguale ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico nei tempi e modalità che verranno comunicate con congruo anticipo.

Con determina dirigenziale si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo aver effettuato dei controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE.

In particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali potrà avvenire, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, anche sul solo offerente con cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.

Prima della stipula, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante revocherà la determina di aggiudicazione ed individuazione dell'operatore economico stipulante e procederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, all'aggiudicazione in favore dell'OE successivo in graduatoria, ed alle relative verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore dell'O.E. collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria delle offerte.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico all'appalto medesimo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

## **21.2 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione della migliore offerta pervenuta ed ammessa, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2;
- c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 6 del Capitolato tecnico;
- d) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- g) Contratto con operatore iscritto alla white list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria delle offerte, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La consegna dei lavori verrà effettuata nel termine di 45 giorni dalla stipula del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 5 DM MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nel caso di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) l'operatore economico entro 20 gg. prima dell'inizio delle prestazioni dovrà depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto con relativo DGUE attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti ex art. 80 del Codice;

## **22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

## **23. TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

## **24. DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

## **25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

### **Finalità del trattamento:**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento:**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati:**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati:**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:**

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati:**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

#### **Processo decisionale automatizzato:**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato:**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: [rpdpd@ga-cert.it](mailto:rpdpd@ga-cert.it); E-MAIL: [rpdpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpdpd@giustizia-amministrativa.it);

#### **Consenso al trattamento dei dati personali:**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

## **27. RECAPITI DI CONTATTO**

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura l'Ing. Claudio Vecchi (e-mail [c.vecchi@giustizia-amministrativa.it](mailto:c.vecchi@giustizia-amministrativa.it) - tel. 06/68275010).

## Sommario

<b>1. PREMESSA.</b>	<b>1</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.</b>	<b>1</b>
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	<b>2</b>
<b>4. DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>2</b>
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>6. REQUISITI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE</b>	<b>3</b>
7.1 Requisito generale di Idoneità Tecnico-professionale	3
7.2 Requisiti di capacità tecnica	3
<b>8. AVVALIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>9. SUBAPPALTO</b>	<b>4</b>
<b>10. GARANZIE</b>	<b>4</b>
<b>11. SOPRALLUOGO</b>	<b>5</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.</b>	<b>5</b>
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.</b>	<b>5</b>
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	<b>6</b>
<b>15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"</b>	<b>7</b>
<b>16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA"</b>	<b>10</b>
<b>17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA</b>	<b>11</b>
<b>19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2</b>	<b>11</b>
<b>20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	<b>11</b>
<b>21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.</b>	<b>11</b>
<b>22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA</b>	<b>12</b>
<b>23. TRASPARENZA</b>	<b>12</b>
<b>24. DIRITTO DI ACCESSO.</b>	<b>13</b>
<b>25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI</b>	<b>13</b>
<b>26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>13</b>
<b>27. RECAPITI DI CONTATTO</b>	<b>14</b>

